

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E'costituita l'Associazione "ioè – Associazione Italiana Coaching esperienziale e Change management", d'ora in avanti nel presente testo l'Associazione.

L' Associazione non ha fini di lucro ed ha sede principale in Rimini viale Principe Amedeo, 11 interno 27/c e può istituire uffici anche in altre località.

ART. 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO E SCOPI ISTITUZIONALI

L' Associazione ha come contesto di riferimento tutti gli ambiti lavorativi e non lavorativi nei quali si perseguono cambiamenti finalizzati al loro armonico sviluppo e benessere.

A tal fine l' Associazione, interpretando nuove istanze di natura socio-culturale ed economico-produttiva, sostiene e promuove la formazione e la crescita personale di coach esperienziali e di change manager in grado di stimolare, pianificare, monitorare e portare a compimento i processi di cambiamento nelle realtà lavorative e private nelle quali già operano o hanno intenzione di operare.

Con tali scopi l' Associazione intende rivolgersi a tutti i soggetti che operano in qualità di imprenditori, manager, professionisti o altra condizione lavorativa all'interno di aziende, enti, istituzioni o altre organizzazioni anche senza finalità di lucro.

ART. 3 ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L' Associazione si prefigge di raggiungere i propri scopi istituzionali attraverso le seguenti principali attività:

- attività di formazione e informazione;
- attività ed eventi culturali;
- attività di sperimentazione di modelli organizzativo – gestionali innovativi;
- attività di ricerca applicata.

Quando ciò si rendesse utile o necessario per il perseguimento degli scopi o per l'esercizio delle attività istituzionali, l' Associazione può inoltre assumere ogni altra iniziativa, ivi comprese:

- l'adesione ad altri organismi, associazioni o enti italiani ed esteri;
- la costituzione di enti o società ad hoc.

ART. 4 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti pubblici e privati (enti, società, associazioni, fondazioni, persone giuridiche e fisiche, ecc.) che operano nel campo di attività richiamato nel precedente articolo 3.

Gli associati si distinguono in tre categorie:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari

Sono soci **fondatori** i soggetti che hanno assunto l'iniziativa della costituzione dell' Associazione risultando firmatari del relativo atto costitutivo.

Sono soci **ordinari** tutti gli aderenti che non appartengono alla categoria dei soci fondatori dopo aver ottenuto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci fondatori.

Tale voto può essere espresso anche mediante votazione per posta, telefax o posta elettronica a seguito di apposita nota informativa diffusa a cura del Consiglio direttivo.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente acquista il diritto a partecipare in

forma temporanea alle attività promosse dall'Associazione con la qualifica di socio che verrà poi sancita dall'invio del numero e della tessera personalizzata.

L'Assemblea dei soci può nominare soci **onorari**, persone fisiche o giuridiche che ne siano meritevoli per i contributi offerti all'attività dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, tuttavia impegna gli associati al rispetto delle decisioni assunte dagli Organi rappresentativi, secondo le competenze loro conferite dal presente Statuto.

ART. 5 CONTRIBUTI

I soci fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo, per il primo esercizio di attività, sono tenuti a versare, a titolo di contributo, un importo pro-quota pari alla previsione di spesa per la costituzione dell'Associazione, approvata dalla prima Assemblea Generale.

I soci ordinari, per il primo esercizio di attività, sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Per gli esercizi successivi il contributo annuo di tutti i soci verrà definito dal Consiglio Direttivo e comunicato entro il dicembre dell'anno precedente.

I contributi devono essere versati entro il mese di febbraio di ogni anno. Per il primo esercizio di attività devono essere versati entro sette giorni dalla data della prima Assemblea Generale Ordinaria.

I contributi versati non sono trasmissibili e non possono essere rivalutati.

L'Assemblea Generale Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di concedere, in via eccezionale, l'esenzione del versamento dei contributi ai soci onorari.

ART. 6 ESCLUSIONE, RECESSO E DECADENZA DEI SOCI

La qualità di socio si perde a seguito dell'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto, per aver svolto attività contrastante con le finalità statutarie, per aver manifestato disinteresse al perseguimento dello scopo sociale non partecipando alle Assemblee e/o alle altre attività associative o per altri motivi che rendessero incompatibile la presenza del socio tra gli iscritti dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione viene notificato agli interessati con lettera raccomandata e contro di esso l'escluso può presentare istanza motivata di riammissione all'Assemblea Generale Ordinaria.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 31 agosto di ogni anno.

Il socio dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi né abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Il socio che non ha provveduto, dopo due solleciti, al versamento dei contributi decade automaticamente dall'appartenenza all'Associazione.

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e a collaborare con l'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, a mettere a disposizione le eventuali risorse disponibili a tale fine e a fornire le notizie sulle proprie attività che verranno richieste dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun socio.

L'Associazione può utilizzare tali notizie per il perseguimento degli scopi istituzionali e renderle pubbliche soltanto previo assenso scritto degli interessati.

I soci, oltre ai diritti altrove enunciati nel presente Statuto, hanno diritto di: intervenire all'Assemblea Generale in conformità alle norme di cui all'art.10;

consultare pubblicazioni e studi presso gli archivi dell'Associazione;

avere accesso a tutti quei servizi e agevolazioni che l'Associazione potrà eventualmente offrire.

ART. 8 PATRIMONIO E INTROITI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi di erogarne l'importo per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'Assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente.

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Gli introiti sono costituiti:

- dalle rendite del suo patrimonio;
- dalle quote sociali annue;
- dai proventi derivanti da specifici progetti affidati in convenzione all'Associazione da parte di propri associati o di altri soggetti, dalla vendita di pubblicazioni, dalle quote di iscrizione a corsi di formazione e da ogni altro introito derivante dall'attività associativa;
- dai contributi, ad ogni titolo ottenuti, dalle erogazioni di fondi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di attività di interesse sociale pubblico o privato;
- da elargizioni, donazioni, lasciti disposti a favore dell'Associazione e specificatamente destinati ad essere spesi in iniziative rientranti tra i programmi dell'Associazione.

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché eventuali fondi, riserve o capitale.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore Generale, ove nominato

ART. 10 ASSEMBLEA GENERALE

10.1 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

10.2 Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, e comunque entro il mese di febbraio, per l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo, del rendiconto economico-finanziario e del bilancio preventivo.

L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato per raccomandata, telefax o posta elettronica a ciascun associato almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

La prima Assemblea Generale può essere convocata direttamente attraverso l'atto costitutivo dell'Associazione, anche in deroga alle modalità stabilite nel presente Statuto.

L'Assemblea Generale è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando un quarto dei soci lo richieda.

Hanno il diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri soci.

Le deliberazioni delle assemblee vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

10.3 Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria

Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria:

- fissare le direttive per l'attività dell' Associazione;
- eleggere il Presidente;
- determinare eventuali emolumenti degli organi sociali;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
- ratificare la delibera del Consiglio Direttivo sulla misura dei contributi dovuti dai soci;
- approvare il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico-finanziario di ogni esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
-

10.4 Partecipazione, deleghe e validità dell'Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione

Ogni socio dispone di un voto. I voti possono essere espressi per delega.

Ogni delegato può rappresentare fino a cinque soci, fondatori, ordinari e onorari, non essendo ammesse più di cinque deleghe.

I soci sono rappresentati da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la delega per l'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e comunque la maggioranza dei soci fondatori. In seconda convocazione le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide sempre che vi sia almeno un terzo dei soci fondatori e qualunque sia il numero degli altri soci presenti o rappresentati.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti esprimibili dai votanti.

10.5 Poteri dell'Assemblea Generale Straordinaria

Spetta all'Assemblea Generale Straordinaria deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento dell' Associazione.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea Generale Straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà dei soci fondatori e di almeno un terzo degli altri soci.

Lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, con i vincoli di devoluzione di cui all'art.14.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Composizione ed elezione

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- da tre Consiglieri;
- dal vice Presidente;
- dal Direttore Generale, ove nominato.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria, su designazione dei soci fondatori, anche al di fuori della cerchia dei soci dell' Associazione.

I tre Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria, su designazione dei soci fondatori, nella cerchia dei soci dell' Associazione.

Il vice Presidente è nominato dall'Assemblea Generale Ordinaria, su designazione dei soci fondatori, anche al di fuori della cerchia dei soci dell'Associazione.

Il Direttore Generale, ove nominato, viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria, su designazione del Presidente, anche al di fuori della cerchia dei soci dell' Associazione.

I membri del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Eccezionalmente per il primo mandato, il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale, ove nominato, vengono eletti dai soci fondatori direttamente in sede di costituzione e restano in carica fino alla prima Assemblea generale Ordinaria.

Eccezionalmente per il primo mandato, anche i tre Consiglieri restano in carica fino alla prima Assemblea generale Ordinaria.

Nel caso di dimissioni del Presidente e/o dei Consiglieri e/o del Vice Presidente e/o del Direttore Generale, l'Assemblea Generale Ordinaria provvede alla designazione del nuovo membro subentrante.

11.2 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente , ogni volta che sia opportuno e almeno ogni quattro mesi.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera spedita per posta, telefax o posta elettronica almeno sette giorni di calendario prima della data fissata per la riunione e deve contenere il luogo, la data e l'ora stessa nonché gli argomenti da trattare.

In caso di necessità la convocazione può essere fatta, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, 48 ore prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri e le decisioni sono valide quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono altresì valide quando, pur in mancanza di preventiva convocazione secondo le modalità ed i tempi stabiliti, siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente di ioè

11.3 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, secondo le direttive indicate dall'Assemblea Generale dell' Associazione.

In particolare:

- è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell' Associazione e per lo svolgimento delle attività della stessa, essendogli conferiti tutti i poteri che dal presente Statuto non siano riservati in modo tassativo all'Assemblea Generale;
- vigila sull'osservanza dello Statuto;
- stabilisce eventuali rapporti di collaborazione con quei soggetti pubblici o privati le cui attività possano fornire e/o abbiano fornito riconosciuti e decisi contributi di natura tecnica e/o scientifica per lo sviluppo e l'innovazione nel campo di attività dell' Associazione;
- propone all'Assemblea i programmi e la ratifica dei contributi fissati dal Consiglio stesso a carico dei soci, a copertura delle spese di finanziamento e di quelle relative alla realizzazione dei programmi stessi;
- predispone il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- può affidare ai suoi membri e a terzi deleghe o incarichi particolari purché nell'interesse dell' Associazione;
- può convocare l'Assemblea Generale dei soci;
- esercita tutte le altre eventuali ulteriori funzioni che gli venissero demandate dall'Assemblea Generale.

ART. 12 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria, su designazione dei soci fondatori, ed ha la rappresentanza legale dell' Associazione.

Per il primo mandato vale l'eccezione di cui all'art.11.1.

Il Presidente esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e vigila sul funzionamento dell' Associazione.

Esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate, compresa la designazione della persona che dovrà essere eventualmente nominata dall'Assemblea Generale Ordinaria quale Direttore Generale .

In caso di assenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto, anche nella rappresentanza legale dell' Associazione, dal Vice Presidente.

ART. 13 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, ove nominato, è organo esecutivo dell' Associazione e membro del Consiglio direttivo.

Viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria, su designazione del Presidente e dura in carico un triennio, potendo essere rieletto.

Per il primo mandato vale l'eccezione di cui all'art.11.1.

Il Direttore Generale provvede a:

- dare pratica attuazione ai programmi operativi approvati dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Presidenza;
- proporre i progetti di attività di base e finalizzate per il raggiungimento degli scopi dell' Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza;
- gestire tutte le attività dell'Associazione, comprese quelle economiche ed amministrative, tenendone periodicamente informato il Presidente;
- aprire conti correnti bancari intestati all' Associazione con tutti i relativi poteri operativi di ordinaria amministrazione ed eseguire tutte le operazioni bancarie connesse nell'ambito delle disponibilità presenti sugli stessi;
- tenere i contatti, sviluppare i rapporti, ecc. con tutte le organizzazioni nazionali, comunitarie ed extra comunitarie utili al raggiungimento delle finalità associative;
- predisporre i rendiconti economici periodici e quelli annuali per il Consiglio Direttivo in relazione ai budget approvati;
- elaborare i preventivi economici per gli esercizi successivi da sottoporre al Consiglio direttivo;
- esercitare inoltre tutte le altre funzioni che gli venissero demandate dall'Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto.

L'emolumento del Direttore Generale è stabilito dal Consiglio Direttivo non allargato allo stesso Direttore Generale.

ART. 15 SCIoglimento Dell'Associazione

L' Associazione è fondata a tempo indeterminato.

Il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio dell' Associazione verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o, comunque, a fini di pubblica utilità.

Le relative spese saranno a carico dei soci.

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.